

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Aspetti ed ambiti di
comparazione in una
prospettiva europea

**LEGGE
FALLIMENTARE
267 del
16/03/1942**

- Impostazione liquidatoria, afflittiva e sanzionatoria della legge
- Concezione pubblicistica: estromissione dal tessuto economico e sociale dell'impresa «malata», fonte di contagio per l'economia generale
- Principio della par condicio creditorum ex art 2741 c.c.: presidiata sotto il versante civilistico dalla revocatoria fallimentare, e sotto il versante penalistico dalle sanzioni per la bancarotta preferenziale
- Concordato preventivo (art. 160)
- Amministrazione controllata (art. 187)
- Liquidazione coatta amministrativa (art. 2, comma 2)

COSTITUZIONE REPUBBLICANA

G.U. 27/12/1947
n. 298, entrata in vigore
01/01/1948

➤ La legge fallimentare del '42 (coeva
all'emanazione del codice civile,
21/04/1942) resiste alla spinta
repubblicana del 1947

Anni '70

- Modifica assetto sociale economico dell'impresa
- Valutazione ricadute dissoluzione dell'impresa:
 - a) disgregazione dei complessi produttivi
 - b) Perdita di posti di lavoro
- Legge 3/04/1979 n. 95 (legge «Prodi») disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Anni '90

- Frizione dell'istituto con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore delle imprese
- D.lgs. n. 270, 8 luglio 1979 c.d. «Prodi-*bis*»

Anni 2000

«Leggi
fotocopia»

d.l. Marzano
n. 347/2003

d.l. n.
281/2004

d.l. n.
134/2008

COMMISSIONE TREVISANATO

d.m. 28 novembre 2001

Riduzione del complesso delle procedure in due sole:

Ad iniziativa
dell'imprenditore

Connotata dall'accordo tra
debitore e creditori

Ad iniziativa del
debitore, creditore o
autorità giudiziaria

Diretta ad ottenere la liberazione
dai debiti non soddisfatti al
ricorrere di determinate
circostanze

Seconda Commissione «Trevisanato»

d.m. 27/02/2004

- Innovazioni in termini di misure di allerta e prevenzione
- Revisione delle procedure concorsuali
- Introduzione di disposizioni penali di carattere fiscale
- Introduzione procedura di composizione concordata della crisi (titolo terzo)

Interventi a pioggia

Decretazione d'urgenza

- D.l. 14/03/2005 n. 35 (Decreto Competitività, convertito con modifiche in legge 14/05/2005 n. 80)
 - Modifica disciplina azione revocatoria
 - C.d. «Piano attestato di risanamento» art. 67 comma 3 lett. d)
 - Rinnovamento disciplina concordato preventivo
 - Introduzione accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182 *bis*
- Con la legge di conversione n. 80/2005 conferite deleghe al Governo per la riforma della legge fallimentare

Riforma organica del 2006

D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5

- Estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto del fallimento
- Valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori, ridimensionamento dei poteri del giudice delegato
- Abrogazione disciplina dell'amministrazione controllata
- Decreto correttivo d.l. 12/09/2007 n. 169

**d.L.
31/05/2010**

convertito con legge
30/07/2010 n. 122

- Introduzione art. 132 *quater* in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (182 *bis* comma 5)
- Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive accordo ristrutturazione dei debiti
- Introduzione art. 217 *bis* (penal-fallimentare) esenzione dai reati di bancarotta compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione del debito

c.d. «Legge Salva Suicidi»

l. 27/01/2012 n. 3

- Introduzione procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Applicabilità ai debitori civili e agli imprenditori non assoggettabili a procedure concorsuali

Commissione di esperti «Rordorf» nominata il 28/01/2015

Legge delega
19/10/2017 n.155

- Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
- Definizione del concetto di stato di crisi
- Opera di rinnovamento del concordato preventivo con continuità aziendale
- Eliminazione procedura fallimentare
- Creazione unica procedura giudiziale per l'accertamento dello stato di crisi
- Eliminazione termine fallimento in luogo di **liquidazione giudiziale**
- Liquidazione quale *extrema ratio*

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

d.lgs. n. 14 del 12/01/2019

Tra le **principali novità introdotte dalla riforma** si segnalano:

- La sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”
- La definizione dello “stato di crisi”
- unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
- L’assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, con esclusione dei soli enti pubblici
- La preferenza per la continuità
- disciplina specifica per le crisi dei “gruppi di imprese”
- Le modifiche al codice civile
- L’introduzione di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”,
- La previsione di misure premiali, con benefici di natura patrimoniale, processuale e penale per gli imprenditori che si attivino volontariamente e in modo tempestivo presentando istanza di composizione assistita della crisi ad un soggetto esterno all’impresa (OCRI) o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza

**Delega al
Governo per
adozione di
integrazioni
corretive dei
decreti legislativi
attuativi della
delega**

- L. 8 marzo 2019 n. 20: emanata per far fronte alla mancata previsione nel D. Lgs 14/2019 della facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

«Decreto correttivo»

in attuazione
l. n. 20 del 8/03/2019

- Decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020 predisposto ad opera dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (**primo correttivo**)

«Commissione Pagni»

d.l. n. 118
24/08/2021

- Rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi al 16 maggio 2022, con l'eccezione al Titolo II, riguardante le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi
- Posticipa di un anno, l'obbligo per le s.r.l di nominare gli organi di controllo o il revisore e di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell'art. 2477, comma 2-3 c.c.(art. 1 *bis*)
- Introduce «composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»: strumento di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale (artt. 2-17)
- Introduce il concordato liquidatorio (c.d. «semplificato»), al quale l'imprenditore può far ricorso laddove non sia possibile accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi e intenda procedere alla liquidazione dei beni attraverso la cessione dei beni (artt. 18-19)
- Modifiche alla l.fall in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
- Dispone aumento organico della magistratura ordinaria (Procura europea)

Secondo correttivo

d.lgs. n.83
17 giugno 2022
(Commissione Pagni)

- Pubblicato in GU n.152 del 01.07.2022 il decreto legislativo del del 17 giugno 2022 n. 83 contenente modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Direttiva UE 1023/2019

- obiettivo quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.
- garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata».
- Per conseguire tale risultato, la direttiva aveva individuato tre settori di intervento:
- quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza;
- procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente;
- misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

Entrata in vigore

- D.lgs n.14/2019 decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.
- D.l. 23/2020 (Decreto liquidità) convertito in legge n. 40/2020 rinvio entrata in vigore al 1/09/2021
- D.l. n. 118/21 posticipata l'entrata in vigore al 16/05/2022 e al 31/12/2023 entrata in vigore Titolo II dedicato all'allerta e alla composizione assistita OCRI
- D. PNRR 2 – d.l. 36/2022 rinviato di due mesi (dal 16/05 al 15/07) l'entrata in vigore del nuovo codice

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE**